


INPS



DETERMINAZIONE N. 103 DEL 21 GIU. 2017

OGGETTO: Convenzione di servizi tra l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, il Fondo Complementare INPS e Italia Previdenza S.I.S.P.I. S.p.A.

IL PRESIDENTE

Visto il DPR 30 aprile 1970 n. 639;

Vista la Legge 9 marzo 1989 n. 88;

Visto il Decreto Legislativo del 30 giugno 1994 n. 479 e successive modifiche e integrazioni;

Visto il D.P.R. 24 settembre 1997 n. 366;

Visto l'art. 7, comma 8, del Decreto Legge 31 maggio 2010 n. 78, convertito con modificazioni dalla Legge 30 luglio 2010 n. 122;

Visto il D.P.R. 16 febbraio 2015 con il quale il Prof. Tito Boeri è stato nominato, per la durata di un quadriennio a decorrere dalla data del decreto medesimo, Presidente dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale;

Visto il D.M. del 13 gennaio 2017 con il quale è stata nominata la dott.ssa Gabriella Di Michele, Direttore Generale dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale;

Visto il Regolamento di organizzazione dell'Istituto adottato con determinazione presidenziale n. 89 del 30 giugno 2016, come modificato con determinazioni presidenziali n. 100 del 27 luglio 2016 e n. 132 del 12 ottobre 2016;

Visto l'Ordinamento delle funzioni centrali e territoriali adottato con determinazione presidenziale n. 110 del 28 luglio 2016, come modificato con determinazione presidenziale n. 13 del 24 gennaio 2017;

Vista la determinazione commissariale n. 151 del 19 luglio 2013 a seguito della quale il 3 ottobre 2013 tra l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, il Fondo di Complementare INPS (FONDINPS) e Italia Previdenza S.I.S.P.I. S.p.A. è stata sottoscritta una convenzione che ha disciplinato i rapporti tra le Parti contraenti al fine della gestione dei servizi amministrativi e contabili del Fondo nonché le modalità di raccolta dei contributi e di erogazione delle prestazioni;

Atteso che l'atto negoziale di cui sopra è stato predisposto in conformità a quanto previsto dall'art. 5 del decreto emanato dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, il 30 gennaio 2007 e dall'art. 16, comma 3, lett. J del Regolamento di FONDINPS approvato dal Consiglio di Amministrazione dell'INPS, con deliberazione n. 106 del 25 luglio 2007 al fine di dare attuazione a precedenti disposizioni normative in materia di previdenza complementare (legge 23 agosto 2004, n. 243; decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252; legge 27 dicembre 2006, n. 296);

Preso atto che le disposizioni normative sopra citate, al fine di garantire la separazione patrimoniale, amministrativa e contabile tra INPS e FONDINPS (quale forma pensionistica complementare residuale presso l'INPS), prevedono la stipula di apposita convenzione tra gli stessi soggetti per la gestione dei servizi amministrativi e contabili di FONDINPS e per le modalità di raccolta dei contributi ed erogazione delle prestazioni;

Preso atto che le attività per la gestione dei predetti servizi amministrativi e contabili in favore di FONDINPS fin dal 2009, con successivi accordi, sono state affidate da INPS alla società SISPI, oggi totalmente partecipata dall'Istituto;

Preso atto che SISPI Spa è dotata di una struttura organizzativa ed operativa specializzata, tra l'altro, nella fornitura di servizi amministrativo-contabili ed informatici;

Preso atto che con determinazione n. 12 del 18 gennaio 2013 è stato approvato l'accordo di servizio tra INPS e SISPI per lo svolgimento di attività e servizi estranei alle funzioni di previdenza ed assistenza obbligatorie, stipulato in data 1° marzo 2013, con durata triennale dalla data di sottoscrizione nel quale sono elencati servizi svolti da SISPI a favore di FONDINPS oltre che ad altri soggetti quali Enti bilaterali/Fondi/Casse e Fondi di previdenza del comparto pubblico sempre per conto di INPS;

Preso atto che la convenzione tra INPS, FONDINPS e S.I.S.P.I. S.p.A sottoscritta nel 2013 per lo svolgimento delle attività inerenti il Fondo va rimodulata al fine di apportare all'impianto preesistente le modifiche resesi necessarie per tener conto degli elementi sotto riportati:

- precisazioni rilevanti dal punto di vista della tutela dei dati personali e definizione dell'atto INPS di Nomina quale Responsabile esterno del trattamento dei dati personali di un esponente di SISPI;
- integrazioni conseguenti alla definizione della procedura di risoluzione amichevole prevista nell'art. 21 della convenzione citata, avviata in data 21 giugno 2016 e definita con la proposta conciliativa concordata dalle Parti il 20 dicembre 2016, allegata alla convenzione e parte integrante della stessa, al fine di dare soluzione alle morosità maturate dal FONDO nei confronti di SISPI;
- puntualizzazioni a seguito di quanto osservato nel corso dell'accertamento ispettivo sul FONDO svolto dalla Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione (COVIP) in merito ai rapporti con SISPI quale *service amministrativo*;

Preso atto, in particolare, che ai sensi dell'art. 29 del d.lgs. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali", l'INPS, per i dati di cui è Titolare, nomina SISPI "Responsabile esterno del trattamento dei dati personali" e SISPI, per il tramite del Responsabile designato, si impegna a trattare i medesimi dati solo per le finalità e i tempi strettamente necessari all'erogazione dei servizi previsti nella Convenzione, nel pieno rispetto sia della normativa vigente, con particolare riguardo alle norme del Codice, sia delle istruzioni fornite dal Titolare;

Preso atto che la definizione di modalità, tempi e procedure a cui SISPI è soggetta nell'esecuzione delle previste attività saranno individuate, entro e non oltre sei mesi dalla sottoscrizione della Convenzione, nel Manuale delle Procedure (Map) che dovrà essere redatto a cura di apposito Gruppo di lavoro, composto da rappresentanti designati dalle Parti e che ove il termine previsto per la predisposizione del Map decorra inutilmente, le Parti nomineranno di comune accordo, ripartendone le spese, un tecnico cui sarà affidato il compito di redigere entro 60 giorni lo stesso documento il cui contenuto sarà obbligatorio per le Parti;

Preso atto che con riferimento alla procedura di risoluzione amichevole citata, SISPI, FONDINPS e INPS, hanno recepito nella Convenzione in argomento i contenuti della proposta conciliativa formulata dai rappresentanti delle Parti il 20.12.2016 con la quale, oltre alla definizione del piano di rientro del debito pregresso maturato da FONDINPS nei confronti di SISPI, sono stati rideterminati i corrispettivi dovuti da FONDINPS a SISPI dal 1° gennaio 2017;

Preso atto, pertanto, che dal corrente anno i detti corrispettivi ammontano a €5,00 (IVA compresa) quale compenso capitaro per i servizi amministrativi per ogni iscritto con versamenti superiori ai 4 mesi e a € 1,60 (IVA compresa) per ogni iscritto che non effettui versamenti nell'anno o abbia versamenti inferiori ai 4 mesi;

Preso atto che le suddette tariffe sono sottoposte a revisione annuale, a decorrere dall'anno 2018, in relazione alle entrate effettive di FONDINPS a titolo di quota associativa;

Preso atto che, come osservato dall'accertamento ispettivo della COVIP, le tariffe sopra indicate non si applicano alle posizioni con un montante nullo o di importo incapiante ovvero inferiore all'importo del costo amministrativo;

Preso atto che i compensi stabiliti sono corrisposti dal FONDO, mediante bonifico bancario, a fronte di emissione da parte di SISPI di regolare fattura;

Preso atto che tutte le attività svolte da SISPI nel contesto in argomento vengono svolte nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo del 30 giugno 2003, n. 196 con la garanzia di SISPI circa l'esecuzione delle diverse attività affidatele con competenza, cura e diligenza in conformità alle migliori prassi e *standard* del settore nonché alla normativa civilistica e di vigilanza in materia vigente;

Preso atto che, come si evince dal documento sottoscritto dalla Parti a seguito della procedura di risoluzione amichevole già citato, nelle more del perfezionamento della nuova convenzione, SISPI ha assicurato la continuità nell'erogazione dei servizi a FONDINPS e, analogamente a quanto previsto per la decorrenza dell'aggiornamento dei compensi dovuti alla stessa Società, la convenzione ha decorrenza dal 1° gennaio 2017;

Vista la relazione predisposta dalla Direzione generale;

Su proposta del Direttore generale,

DETERMINA

di approvare la convenzione di servizi tra l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, il Fondo Complementare INPS e Italia Previdenza S.I.S.P.I. S.p.A secondo l'unito schema che costituisce parte integrante della presente determinazione.

IL PRESIDENTE

Tito Michele Boeri

Documento firmato in originale

CONVENZIONE DI SERVIZI

Tra

Il **FONDO COMPLEMENTARE INPS** (di seguito, per brevità, FONDO o FONDINPS), iscritto all'Albo dei Fondi pensione con il n. 500, con sede in Roma, Via Ciro il Grande, n. 21 (codice fiscale 97488890589), rappresentato dal Presidente Alessandra CARLEO

(di seguito, per brevità, "FONDINPS" o "FONDO")

e

L'ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, con sede in Roma, Via Ciro il Grande 21 (codice fiscale 80078750587) rappresentato dal Presidente, Prof. Tito Michele Boeri

(di seguito, per brevità, *INPS*)

e

ITALIA PREVIDENZA S.I.S.P.I. S.p.A. con sede in Roma, Via Carlo Spinola, 11 (codice fiscale/Partita IVA n. 06553251007) rappresentata dal Presidente, Dr.

(di seguito, per brevità, *SISPI*)

P R E M E S S O che

- la legge 23 agosto 2004, n. 243, ha inteso favorire lo sviluppo di forme pensionistiche complementari, delegando il governo ad adottare uno o più decreti legislativi in materia, e, in particolare, all'art. 1, comma 2, lett. e), n. 7) prevede la costituzione presso gli enti di previdenza obbligatoria di forme pensionistiche di secondo pilastro, a cui destinare, in via residuale, le quote di trattamento di fine rapporto - di seguito TFR - non altrimenti devolute;
- il decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, recante "Disciplina delle forme pensionistiche complementari", all'art. 8 stabilisce che, in assenza di un'esplicita scelta del lavoratore dipendente - espressa entro il 30 giugno 2007 ovvero, se assunto dopo il 1° gennaio 2007, entro sei mesi dall'assunzione - e di accordi sindacali in materia, il TFR confluisca nel fondo appositamente istituito presso l'INPS, ai sensi dell'art. 9 del medesimo decreto legislativo;
- la legge 27 dicembre 2006, n. 296 all'art. 1, comma 765, dispone che le modalità di attuazione degli art. 8 e 9 del decreto legislativo n. 252/2005 siano definite da decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, adottato di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze;

- il decreto ministeriale del 30 gennaio 2007, in attuazione dell'art. 1, comma 765, della legge n. 296/2006, ha denominato il Fondo di cui all'art. 9 del decreto legislativo n. 252/2005 "Fondo complementare INPS" (di seguito, per brevità, FONDINPS), ne ha delineato la natura e dettato la disciplina, rinviando ad apposito Regolamento la determinazione delle modalità di funzionamento. In particolare, l'art. 3 del decreto ministeriale sancisce la separatezza patrimoniale, amministrativa e contabile di FONDINPS rispetto al patrimonio dell'INPS;
- il Consiglio di Amministrazione dell'INPS, con deliberazione n. 106 del 25 luglio 2007:
 - approvava il Regolamento di FONDINPS;
 - riconosceva che la contribuzione affluente a FONDINPS medesimo, le risorse accumulate e i relativi rendimenti rappresentano un patrimonio separato e autonomo non distraibile dalle finalità previdenziali complementari a cui è destinato;
 - riconosceva l'autonomia gestionale di FONDINPS medesimo;
- l'art. 5 del decreto ministeriale del 30 gennaio 2007, al fine di garantire la separatezza patrimoniale amministrativa e contabile, dispone la sottoscrizione di apposita convenzione tra l'INPS e FONDINPS per la gestione dei servizi amministrativi e contabili e per le modalità di raccolta dei contributi e di erogazione delle prestazioni;
- anche al fine di garantire la prevista separatezza amministrativa e contabile, l'INPS affidava fin dal 2009 a SISPI, società totalmente partecipata dall'Istituto, la gestione dei predetti servizi amministrativi e contabili in favore del Fondo, in forza degli accordi sottoscritti tra INPS e FONDINPS in data 13 marzo 2009 e tra INPS, FONDINPS e SISPI in data 3 ottobre 2013 (Determinazione Presidenziale INPS n. 151 del 19 luglio 2013);
- in data 20 dicembre 2016 si è positivamente conclusa, con la definizione del *quantum* e delle modalità di restituzione del debito pregresso, nonché con nuovi accordi in merito ad alcune modalità di gestione del servizio, la procedura di risoluzione amichevole dei conflitti, prevista dall'articolo 21 della Convenzione sottoscritta in data 3 ottobre 2013, avviata in data 21 giugno 2016 al fine di dare soluzione alle morosità maturate dal Fondo nei confronti di SISPI;
- INPS, SISPI e FONDINPS, anche alla luce dell'esigenza di tenere in considerazione il riesame del numero degli iscritti al Fondo, intendono recepire nella presente Convenzione i contenuti della proposta di soluzione conciliativa di cui al documento "Procedura di risoluzione amichevole ai sensi dell'art. 21 della Convenzione di servizi tra Fondinps (Fondo complementare INPS), S.I.S.P.I. (Italia Previdenza S.I.S.P.I. S.p.a.) e I.N.P.S." formulato dai rappresentanti delle Parti il 20.12.2016;
- è stata, in tale ambito, superata la nota ricevuta da SISPI in data 29 settembre 2016, con la quale il Fondo aveva comunicato la propria volontà di non rinnovare la Convenzione in scadenza ad ottobre 2016;
- le Parti, per l'esecuzione delle attività previste in convenzione, si uniformeranno a quanto disposto dal D.lgs. n. 196/2003, in particolare per quanto concerne le

misure di sicurezza dei dati e la loro comunicazione nonchè al Provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali n. 393 del 2 luglio 2015;

TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO, FONDINPS, INPS e SISPI, COME SOPRA RAPPRESENTATI, CONVENGONO E STIPULANO LA PRESENTE CONVENZIONE, DESTINATA A INTEGRALMENTE REGOLARE IL RAPPORTO TRA LE PARTI

Articolo 1 – Premesse

1. Le premesse, l'allegato A "Nomina quale Responsabile esterno del trattamento dei dati personali", e l'allegato B "Procedura di risoluzione amichevole ai sensi dell'art. 21 della Convenzione di servizi tra Fondinps (Fondo complementare INPS), S.I.S.P.I. (Italia Previdenza S.I.S.P.I. S.p.a.) e I.N.P.S." costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

Articolo 2 – Definizioni

1. Nella presente Convenzione, salvo ove diversamente specificato, varranno le seguenti definizioni:
 - a) **Aderenti**: i soggetti risultanti dal Registro o Libro Aderenti\Soci per i quali siano pervenute comunicazioni anagrafiche, anche in assenza di versamenti contributivi;
 - b) **Azienda o Aziende**: i datori di lavoro che, tramite l'invio di flussi informatici UniEmens, trasmettono ad INPS dati anagrafici e contributivi degli Aderenti;
 - c) **Banca Dati o Banche Dati**: gli archivi in possesso di INPS, contenenti dati anagrafici, retributivi e contributivi necessari per la gestione amministrativa, contabile e fiscale delle posizioni previdenziali degli Aderenti;
 - d) **Codice della Privacy**: il Decreto Legislativo del 30 giugno 2003, n. 196 in materia di trattamento dei dati personali;
 - e) **Contributi**: versamenti a Fondinps effettuati dalle Aziende in favore degli iscritti mediante modulistica F24 ovvero mediante bonifico bancario;
 - f) **Convenzione**: la presente Convenzione comprensiva di premesse e allegati;
 - g) **Base Dati**: l'insieme dei dati che SISPI tratta in esecuzione della Convenzione;
 - h) **Dati**: i dati anagrafici, retributivi e contributivi degli Aderenti contenuti nei flussi UniEmens, i dati anagrafici delle Aziende e Consulenti, nonché quelli contenuti nella modulistica di versamento F24;
 - i) **Decreto**: il decreto ministeriale del 30 gennaio 2007 emanato dal Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale di concerto con il ministro dell'Economia e delle Finanze;
 - j) **Map**: il Manuale delle procedure previsto nell'art. 7;

- k) **Regolamento:** il Regolamento di FONDINPS approvato dal Consiglio di Amministrazione dell'INPS, con deliberazione n. 106 del 25 luglio 2007 e approvato dalla COVIP il 26 luglio 2007;
- l) **Iscritti:** Aderenti per i quali risulta versata almeno una mensilità di contributo;
- m) **Parti:** SISPI, Fondinps e INPS congiuntamente considerati ovvero, se al singolare, l'uno o l'altro di essi, in dipendenza del contesto;
- n) **Registro Aderenti o Libro Aderenti\Soci:** l'elenco, tenuto dal Fondo, nel quale sono registrate le anagrafiche di tutti gli aderenti;
- o) **Riconciliazione:** le attività amministrative e contabili finalizzate alla quadratura degli importi, relativi ai singoli Iscritti, contenuti nelle denunce UniEmens con quelli effettivamente versati dalle Aziende per ogni singolo soggetto;
- p) **Servizio:** le attività esternalizzate dal FONDO a SISPI, intese nel loro complesso;
- q) **Silenti:** Iscritti per i quali non risultano versati contributi in corso d'anno;
- r) **Posizioni nulle:** ai fini della determinazione dei corrispettivi a SISPI, si intendono quelle che, nell'anno, presentano un montante nullo ovvero inferiore all'importo del costo amministrativo;
- s) **Uniemens:** denunce mensili che le Aziende inviano a INPS tramite flussi informatici, contenenti i dati anagrafici, retributivi e contributivi degli Aderenti.

Articolo 3 – Oggetto della Convenzione

1. Con la presente Convenzione, il FONDO e INPS intendono disciplinare la gestione dei servizi amministrativi e contabili di FONDINPS e le modalità di raccolta dei contributi e di erogazione delle prestazioni, in linea con quanto previsto all'art. 5 del Decreto ed all'art. 16, comma 3, lett. j), del Regolamento. Nel rispetto delle previsioni degli art. 5 e 192 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e dell'art. 16 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, INPS affida a SISPI, società totalmente partecipata dall'Istituto medesimo, la gestione dei predetti servizi amministrativi e contabili in favore del FONDO.
2. Il Servizio è svolto da SISPI, presso i propri locali, in conformità alle previsioni della presente Convenzione ed è fatta salva la facoltà di affidamento a terzi di talune attività previste dal successivo art. 23, nel rispetto delle previsioni contenute nel citato, D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

Articolo 4 – Sistema informativo

1. SISPI cura la gestione della Base Dati e del sistema informativo di gestione delle posizioni individuali in conformità alla normativa vigente in materia di previdenza complementare e alle regole contenute nel Regolamento del Fondo.
2. SISPI garantisce al FONDO l'integrale disponibilità e l'accessibilità ai dati che gestisce per conto del Fondo stesso.

Articolo 5 – Servizio di gestione amministrativa

1. Il servizio di gestione amministrativa contempla lo svolgimento delle seguenti attività e quelle ad esse connesse o da esse derivate:
 - a) raccolta mensile dei dati, relativi ai singoli soggetti, contenuti nei flussi informativi “UniEmens”, riguardanti le adesioni dei soggetti nei cui confronti trovano applicazione le modalità tacite di conferimento del TFR di cui all’art. 8, comma 7, lett. b), n. 3, del Decreto legislativo n. 252/2005;
 - b) aggiornamento della Base Dati degli Iscritti, degli Aderenti e delle Aziende che versano al FONDO;
 - c) raccolta dei dati contenuti nei flussi informativi “F24” relativi al versamento dei contributi per FONDINPS, riconciliazione dei versamenti rispetto alla dichiarazione mensile “Uniemens”, risoluzione delle eventuali anomalie riscontrate, aggiornamento delle posizioni individuali, produzione degli ordini di bonifico per i gestori finanziari;
 - d) gestione delle procedure amministrative previste per la segnalazione alle Aziende per il ritardato od omesso versamento contributivo e per le altre anomalie della fase di accantonamento;
 - e) gestione del prelievo delle quote associative annue a carico di ciascun Iscritto;
 - f) produzione della lettera di comunicazione agli Aderenti di avvenuta iscrizione;
 - g) produzione periodica di *reports* su singole richieste del FONDO;
 - h) predisposizione degli schemi di segnalazione statistica richiesti periodicamente dalla COVIP;
 - i) produzione della comunicazione periodica e del progetto esemplificativo personalizzato agli Iscritti;
 - j) acquisizione delle domande di riscatto, prestazione (in capitale o in rendita), anticipazione o trasferimento ad altra forma pensionistica complementare;
 - k) gestione delle erogazioni in capitale: disinvestimento delle posizioni individuali a fronte di richieste di erogazione formulate dagli iscritti ed esecuzione dei conseguenti adempimenti fiscali; predisposizione dei *reports* per i soggetti usciti dal FONDO e della certificazione del sostituto di imposta (modello CUD);
 - l) gestione delle prestazioni periodiche: alimentazione del *data base* delle posizioni passive; gestione delle richieste di accensione di rendita nei confronti della compagnia di assicurazione convenzionata con il FONDO;
 - m) gestione delle comunicazioni con il Casellario Centrale dei Pensionati istituito presso l’INPS;
 - n) determinazione delle ritenute da versare all’Erario e dell’importo netto spettante all’iscritto; predisposizione della documentazione per l’assolvimento degli obblighi fiscali a carico del FONDO (modello

- CUD); approntamento degli ordini di pagamento a favore dei beneficiari;
 - o) produzione periodica di lettere per gli Iscritti al FONDO;
 - p) adeguamento delle procedure gestionali alla normativa (primaria e secondaria) di settore tempo per tempo vigente.
2. I protocolli di comunicazione con il FONDO, le procedure tecnico amministrative e le relative tempistiche da osservare da parte di SISPI nell'esecuzione delle attività elencate nel comma 1, saranno analiticamente descritte nel Map di cui all'art. 7.

Articolo 6 – Servizio di gestione contabile

1. Il servizio di gestione contabile fornito da SISPI prevede lo svolgimento delle seguenti attività e quelle ad esse connesse o da esse derivate:
- a) aggiornamento della contabilità generale del FONDO a seguito dell'accantonamento della contribuzione, delle richieste di investimento/disinvestimento ordinate al gestore finanziario e delle altre operazioni effettuate;
 - b) tenuta del libro giornale, del libro inventari e del libro degli Aderenti del FONDO;
 - c) redazione dei bilanci di verifica, di esercizio, di schema di stato patrimoniale e di schema di conto economico;
 - d) elaborazione dei dati di propria competenza ai fini della compilazione delle dichiarazioni fiscali (modello 770 e modello Unico) e dell'assolvimento da parte del FONDO della funzione di sostituto d'imposta nei confronti degli iscritti (modello F24).
 - e) elaborazione del Libro Unico per la liquidazione dei compensi;
 - f) predisposizione e compilazione della modulistica per i versamenti periodici di contributi e ritenute;
 - g) trasmissione telematica all'INAIL della Denuncia Nominativa Assicurati (DNA), ove dovuta;
 - h) predisposizione e compilazione delle denunce mensili (Uniemens);
 - i) predisposizione dell'autoliquidazione annuale INAIL (regolazione e rata), ove dovuta;
 - j) predisposizione e compilazione certificazioni fiscali annuali (CUD).
2. Tutte le attività di cui ai commi precedenti sono svolte da SISPI nel rispetto dei principi stabiliti dalle disposizioni in materia di contabilità e bilancio emanate dalla COVIP e di quanto precisato nel Map di cui all'art. 7.

Art. 7 – Manuale delle Procedure

1. La definizione di modalità, tempi e procedure a cui SISPI è soggetta nell'esecuzione del Servizio saranno definite, entro e non oltre sei mesi dalla sottoscrizione della Convenzione, nel Map, da redigere a cura di apposito Gruppo di lavoro, composto da rappresentanti designati dalle *Parti*. Detti componenti possono essere sostituiti, anche durante l'esecuzione della loro attività, a discrezione della *Parte* interessata.

2. Compete al Gruppo di lavoro di cui al comma che precede:
 - a) redigere il Map;
 - b) verificare l'andamento delle attività;
 - c) monitorare i livelli di servizio;
 - d) identificare potenziali ostacoli che possano compromettere il rispetto degli impegni assunti con la Convenzione;
 - e) definire ogni eventuale successiva modifica o integrazione del Map.
3. Delle riunioni del Gruppo di lavoro è redatto sintetico verbale.
4. Ove il termine di cui al comma 1 decorra inutilmente le Parti nominano di comune accordo e ne ripartiscono le spese un tecnico, cui sarà affidato il compito di redigere entro 60 giorni il manuale delle procedure, il cui contenuto sarà obbligatorio per le Parti.

Articolo 8 – Garanzie

1. SISPI dichiara e garantisce che:
 - a) dispone della piena capacità e delle necessarie autorizzazioni per concludere e dare esecuzione ai *Servizi*, di cui alla presente Convenzione;
 - b) la fornitura di *Servizi* da essa società espletata non viola alcun diritto di proprietà di opere dell'ingegno di qualsivoglia terze parti;
 - c) esegue i propri obblighi con competenza, cura e diligenza, in conformità alle migliori prassi e *standard* del settore, nonché, per quanto ovvio, alla normativa civilistica e a quella di vigilanza vigenti;
 - d) le risorse *hardware* e *software* impiegate nella fornitura dei *Servizi*, rispondenti agli *standard* di settore, sono adeguati alla dimensione del FONDO.

Articolo 9 – Obblighi di SISPI

1. SISPI si impegna a eseguire i *Servizi* di cui alla presente Convenzione con diligenza e professionalità, nel rispetto della normativa di settore e si obbliga a prestare i *Servizi* con continuità nell'ambito di tutti i giorni lavorativi (sabato escluso).
2. SISPI si impegna a mantenere la capacità di calcolo degli elaboratori utilizzati per tutta la durata della Convenzione adeguata all'efficiente prestazione dei *Servizi*. Le *Parti* si impegnano ad effettuare, su base annuale ed alla luce degli eventuali mutamenti delle esigenze operative, una verifica formale di adeguatezza dei livelli delle prestazioni.
3. Sono da intendersi a carico esclusivo di SISPI:
 - a) l'organizzazione del proprio personale e di tutti i mezzi necessari per l'esecuzione dell'incarico, ivi comprese le attrezzature e gli strumenti d'opera occorrenti per eseguire le mansioni ad essa affidate;
 - b) la corresponsione al proprio personale delle retribuzioni dovute e l'adempimento nei suoi confronti di tutti gli obblighi di assistenza,

- assicurazione e previdenza previsti dalle leggi e dai contratti collettivi di lavoro;
- c) la responsabilità civile per danni causati a terze persone o cose in conseguenza di atti illeciti compiuti da propri dipendenti o collaboratori nell'esercizio delle incombenze cui sono adibiti;
 - d) l'accensione, di apposita polizza assicurativa per la responsabilità civile per danni causati al FONDO e agli Iscritti in conseguenza di atti compiuti da propri dipendenti, nell'esercizio delle incombenze loro assegnate. Copia della predetta polizza deve essere consegnata al Fondo.
4. SISPI garantisce che le informazioni contenute nella Base Dati costituita per la gestione del FONDO sono utilizzate esclusivamente per gli scopi di cui alla Convenzione e trattate nel rispetto dei principi legali di riservatezza vigenti.
5. Il FONDO ha diritto di verificare i *Servizi* prestati da SISPI. Più precisamente, il FONDO può vagliare le soluzioni adottate per la prestazione dei *Servizi* stessi, secondo le modalità indicate dall'art. 13. Le modalità di prestazione dei *Servizi* sono oggetto di verifica da parte del FONDO in via continuativa. Resta inteso che, ove il FONDO accerti che l'esecuzione dei *Servizi* sia difforme rispetto alle previsioni di cui alla Convenzione ed ai livelli qualitativi concordati tra le *Parti*, ha facoltà di avvalersi delle disposizioni di cui agli artt. 18 e 19, fatto salvo il diritto al risarcimento del maggior danno subito.

Articolo 10 – Obblighi del FONDO

1. Per garantire lo svolgimento dei servizi di cui alla presente Convenzione, il FONDO si impegna a:
 - a) far comunicare a SISPI dalla banca depositaria, mediante flusso telematico, ogni informazione riguardante le operazioni effettuate su strumenti finanziari, nonché i dati relativi alla liquidità disponibile presso i c/c intestati al FONDO;
 - b) far comunicare a SISPI dal/i gestore/i delle risorse finanziarie, mediante flusso telematico, tutti i dati e le informazioni relativi alle operazioni su strumenti finanziari eseguite per conto del FONDO.
2. Onde consentire l'esecuzione dell'incarico disciplinato dalla Convenzione, il FONDO si impegna a trasmettere o a far trasmettere a SISPI ogni dato rilevante per l'esecuzione dell'incarico di cui alla presente Convenzione, ivi inclusi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo:
 - a) i dati contenuti nella convenzione stipulata con la banca depositaria e con i gestori finanziari oltre ad ogni sua successiva modificazione;
 - b) le informazioni contenute nelle convenzioni stipulate con compagnie di assicurazione incaricate dell'erogazione delle prestazioni in forma di rendita e di eventuali prestazioni accessorie in favore degli iscritti;
 - c) i dati relativi alle erogazioni richieste dagli iscritti;
 - d) la documentazione contabile;
 - e) ogni eventuale ulteriore tipologia di informazioni connessa alla dinamica evolutiva dei *Servizi*.

3. Le comunicazioni cui la precedente comma debbono avvenire nel rispetto delle procedure fissate nel Map.

Articolo 11 – Responsabilità

1. Le *Parti* riconoscono che può esservi inadempimento di SISPI in tutte le ipotesi di inosservanza delle disposizioni e procedure di cui alla Convenzione.
2. Le *Parti* convengono che SISPI non va considerata responsabile:
 - a) per elaborazioni erronee avvenute in conseguenza del ricevimento di dati o informazioni erronei o comunque non corretti dal FONDO, dalle *Aziende*, dall'INPS, dai gestori finanziari, dalla banca depositaria o dalle compagnie di assicurazione convenzionate;
 - b) per le ipotesi di mancato rispetto delle regole fissate nel Map in conseguenza di errori o ritardi derivanti da comunicazioni erronee o tardive inviate dal FONDO, dai gestori finanziari, dalla banca depositaria o dalle compagnie di assicurazione convenzionate.
3. Il FONDO si impegna a dare tempestiva comunicazione a SISPI, specificando le eventuali caratteristiche di disservizio. Qualora SISPI non provveda tempestivamente e comunque entro 5 (cinque) giorni lavorativi dalla data di ricezione della predetta comunicazione a ripristinare il livello di servizio garantito, si applica la riduzione dei corrispettivi nella misura di 1/10 dei corrispettivi fissati all'art. 16, comma 1 lettere a) e b), in relazione al numero dei giorni, successivi al predetto termine, per i quali risulta accertata l'inadempienza.
4. Resta inteso tra le *Parti* che le previsioni del comma che precede non si applicano qualora il disservizio derivi dal mancato rispetto da parte del FONDO degli obblighi e degli oneri previsti dalla Convenzione.
5. La riduzione dei corrispettivi prevista ai sensi del comma 3 interviene al termine di ciascun anno contrattuale, mediante deduzione dell'importo relativo dalla fattura emessa da SISPI. Il pagamento delle penali non inibisce il diritto del FONDO alla risoluzione della Convenzione, qualora il disservizio avvenga iteratamente.
6. Nessuna delle *Parti* può essere considerata responsabile, né totalmente né parzialmente, per il mancato o ritardato rispetto degli obblighi assunti con la Convenzione e nei documenti in essa richiamati, dovuto a causa di forza maggiore.
7. In deroga al disposto del comma che precede, tenuto conto che l'art. 14 della Convenzione espressamente dispone l'approntamento di una serie di misure di sicurezza, le *Parti* convengono e si danno reciprocamente atto che non costituiscono cause di forza maggiore gli eventi che impediscano le

operatività per cui sono previste le predette misure di sicurezza, dipendenti dalla loro omessa predisposizione.

Articolo 12 – Riservatezza dei dati personali trattati

1. INPS ed il FONDO dichiarano di essere titolari, ai sensi dell'art. 28 del *Codice Privacy*, del trattamento dei dati personali relativi agli Aderenti.
2. Per le attività previste in Convenzione, SISPI è nominato da INPS e dal FONDO, a mezzo di separato atto (Allegato A), Responsabile esterno del trattamento dei dati personali, ai sensi dell'art. 29 del *Codice Privacy*.
3. SISPI garantisce che le informazioni contenute negli archivi costituiti per la gestione del FONDO sono utilizzate esclusivamente per gli scopi di cui alla Convenzione e sono trattate nel rispetto dei principi di riservatezza previsti dal *Codice Privacy*. Il trattamento dei dati da parte dei soggetti incaricati deve avvenire nel rispetto dei canoni di proporzionalità, adeguatezza e pertinenza, ammettendo alla consultazione soltanto il personale a ciò autorizzato.
4. I dati personali oggetto di trattamento da parte di SISPI ai sensi della Convenzione, sono costituiti esclusivamente dai dati personali degli Aderenti. Il FONDO stesso comunica tali dati direttamente o attraverso le Aziende e i centri di raccolta autorizzati. I dati personali predetti non possono essere acquisiti con nessuna altra modalità.
5. SISPI dichiara che, per gli obblighi di sua pertinenza, effettua il trattamento dei dati personali nel rispetto delle finalità e delle modalità decise dal FONDO e da INPS in qualità di titolari del trattamento nonché secondo gli standard di sicurezza previsti dalla normativa e dall'art. 14.
6. SISPI si impegna affinché il *Servizio* sia effettuato non solo nel rispetto delle misure minime previste dal *Codice Privacy*, ma anche delle misure aggiuntive contemplate nella *policy* di sicurezza aziendale.
7. SISPI e il FONDO si danno reciprocamente atto di aver assolto ciascuno nei confronti dell'altro agli obblighi informativi previsti dall'art. 13 del *Codice Privacy*.

Articolo 13 – Sede operativa. Accessi presso i locali adibiti allo svolgimento dei Servizi

1. La sede operativa di FONDINPS è localizzata presso la sede legale di SISPI, in Roma, Via Carlo Spinola 11.
2. SISPI si impegna a mettere a disposizione del Fondo locali idonei per l'archiviazione della documentazione e a concedere l'uso di una sala riunioni per ogni eventuale necessità.

3. SISPI si impegna a fornire al Fondo i servizi di segreteria necessari al funzionamento dello stesso.
4. SISPI si impegna a consentire l'incondizionato accesso ai propri locali onde verificare la conformità dell'attività svolta ai sensi della Convenzione. Siffatti accessi e controlli possono essere effettuati dall'INPS, nonché dagli Organi di amministrazione e di controllo del FONDO, dal Direttore Generale ovvero da soggetti esterni espressamente incaricati dal FONDO stesso. Analogo diritto di accesso è garantito da SISPI a esponenti della COVIP o di altra Autorità di vigilanza, nel rispetto della normativa vigente.
5. SISPI si impegna a fornire l'assistenza, i mezzi e la disponibilità del proprio personale necessari per l'accesso e la verifica dei dati contenuti nei propri archivi, nel rispetto dei principi di riservatezza di cui all'art. 12 della Convenzione.

Articolo 14 – Sicurezza e segretezza

- SISPI effettua l'attività di elaborazione dati di cui alla Convenzione adottando ogni misura idonea ad impedire l'accesso ai dati stessi da parte di soggetti non autorizzati, anche approntando le specifiche misure di sicurezza previste dal *Codice Privacy* medesimo e segnala tempestivamente a FONDINPS ed INPS, in qualità di titolari del trattamento, gli eventi di cui al Provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali n. 393 del 2 luglio 2015 riportante "Misure di sicurezza e modalità di scambio dei dati personali tra amministrazioni pubbliche" per l'immediata comunicazione all'Autorità Garante.

Articolo 15 – Durata ed esecuzione della Convenzione.

1. La presente Convenzione, di durata quadriennale, è efficace a decorrere dal 01.01.2017 e può essere rinnovata, prima della scadenza, su richiesta di una delle *Parti* ed accettazione delle altre, tramite comunicazioni via PEC.
2. Con anticipo di almeno 60 (sessanta) giorni sulla data di scadenza della Convenzione, per qualsiasi causa intervenuta, SISPI è tenuta a trasmettere al FONDO, o ad altro soggetto da lui designato, il tracciato record da utilizzare per la migrazione dei dati relativi al FONDO stesso ed agli iscritti.
3. Entro 15 (quindici) giorni lavorativi successivi alla data di scadenza della Convenzione, SISPI deve trasmettere al FONDO, o ad altro soggetto da lui designato, tutta la documentazione ricevuta ed ogni dato gestito sino al quel momento sulla base di tracciato *record* già comunicato.
4. SISPI per 30 (trenta) giorni dalla data dell'intervenuta migrazione dei dati, ne mantiene copia in formato elettronico, curandone, quindi, l'integrale cancellazione, giusta la prescrizione dell'art. 16, lett. a), comma 1 del *Codice Privacy*.

Articolo 16 – Corrispettivi

1. Per la fornitura dei *Servizi*, come definiti nella Convenzione, competono a SISPI i seguenti corrispettivi:
 - a) euro 5,00 (cinque) annui per ogni Iscritto con versamenti superiori, nell'anno, a 4 mesi, oltre a IVA;
 - b) euro 1,60 (unovirgolasessanta) annui, oltre a IVA. per ogni Iscritto che non effettui versamenti nell'anno o abbia versamenti inferiori a 4 mesi;
 - c) euro 10.200,00 (diecimiladuecento) annui, oltre IVA, per la fornitura del servizio di assistenza di segreteria.
2. I corrispettivi di cui al comma che precede sono sottoposti a revisione annualmente, a decorrere dall'anno 2018, in relazione alle entrate effettive di FONDINPS a titolo di quota associativa. Gli eventuali nuovi ammontari dei corrispettivi stessi vanno determinati per iscritto, quale integrazione della Convenzione.
3. I corrispettivi di cui ai punti a) e b) non si applicano alle posizioni individuali con un montante nullo o di importo incapiante, ossia inferiore allo stesso costo amministrativo annuo.

Articolo 17 – Modalità di pagamento dei corrispettivi

1. I corrispettivi stabiliti dall'art. 16 vanno corrisposti dal FONDO, mediante bonifico bancario, a fronte di emissione da parte di SISPI di regolare fattura, entro 30 (trenta) giorni successivi dalla data di ricevimento della fattura stessa.

Articolo 18 – Diffida ad adempiere

1. Qualora il FONDO non provveda al pagamento di almeno due fatture dovute ai sensi degli artt. 16 e 17, nei termini e con le modalità ivi previsti, SISPI ha facoltà di inviare, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, intimazione ad adempiere e messa in mora, in ogni caso concedendo per il pagamento un termine non inferiore a 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione stessa. Dalla data di messa in mora sono dovuti gli interessi nella misura del tasso legale.
2. Qualora nei 60 (sessanta) giorni successivi dalla data di messa in mora il FONDO non provveda comunque a corrispondere l'importo fatturato, maggiorato degli interessi previsti dal comma che precede, la Convenzione si intende risolta ai sensi dell'art. 1456 c.c., fatto salvo, in ogni caso, il diritto di SISPI al risarcimento del danno subito.
3. Il FONDO ha facoltà di risolvere la Convenzione qualora SISPI non adempia alle proprie obbligazioni. La volontà di risolvere la Convenzione va manifestata mediante invio di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, a condizione che siffatta comunicazione specifichi la natura dell'inadempimento e contenga una intimazione ad adempiere entro un congruo termine. Ove SISPI non ponga termine al proprio inadempimento

entro il termine indicato nella diffida, la Convenzione si intende risolta, fatto salvo, in ogni caso, il diritto del FONDO al risarcimento del danno subito.

4. Ai sensi dell'art. 1462 c.c., SISPI non può opporre eccezioni al fine di evitare o ritardare le proprie obbligazioni, salvo il caso di eccezione di nullità, annullabilità o rescissione della Convenzione.
5. Intervenendo la risoluzione, il SISPI deve trasmettere al FONDO tutte le informazioni gestite sino a quel momento, secondo le previsioni dell'art. 15.

Articolo 19 – Clausola risolutiva espressa

1. Ai sensi dell'art. 1456 c.c., il FONDO ha facoltà di dichiarare risolta con effetto immediato la Convenzione, dandone comunicazione scritta a SISPI, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, qualora essa:
 - a) salvo cause di forza maggiore, interrompa o sospenda la prestazione dei *Servizi* e tale interruzione o sospensione si prolunghi per oltre 72 (settantadue) ore, senza che la prestazione di *Servizi* medesima sia ripristinata alle originarie condizioni di efficienza;
 - b) commetta gravi inadempienze nella prestazione dei *Servizi*, generate da fatti e comportamenti determinati da dolo o colpa grave ad essa imputabili;
 - c) non rispetti reiteratamente gli standard qualitativi e quantitativi stabiliti nel Map.
2. La Convenzione è sottoposta alla condizione risolutiva della permanenza di tutte le prescritte autorizzazioni di legge in capo a SISPI e al FONDO. Ove a danno di una della *Parti* si verifichi la menzionata condizione risolutiva prevista, la Convenzione continua produrre i suoi effetti fino alla data di cessazione dell'attività da parte di SISPI.

Articolo 20 – Vicende del Fondo

1. Qualora il FONDO sia sciolto per qualsiasi causa, SISPI si obbliga ad eseguire, a fronte di un compenso forfettario fissato nel 50% (cinquanta per cento) dell'ultimo corrispettivo annuale fatturato, gli adempimenti amministrativi conseguenti alle disposizioni di cui all'art. 15, comma 1, del D. Lgs. n. 252/2005.
2. Lo scioglimento, la fusione o l'incorporazione del FONDO costituiscono causa di risoluzione della Convenzione, salvo in ogni caso l'obbligo a carico delle *Parti* di adempiere agli impegni in essere, ivi compresi i pagamenti previsti all'art. 27, per effetto della procedura amichevole di conciliazione del 20 dicembre 2016.
3. La risoluzione di cui ai commi che precedono opera dal giorno del ricevimento da parte di SISPI della comunicazione relativa allo scioglimento, alla fusione o all'incorporazione del FONDO.

Articolo 21 – Procedura di risoluzione amichevole dei conflitti

1. Ogni eventuale controversia che insorga tra le *Parti* in merito all'interpretazione o all'esecuzione della Convenzione va risolta, in prima istanza, secondo il seguente procedimento di composizione amichevole:
 - a) all'insorgere di una controversia ciascuna *Parte* deve chiedere per iscritto alle altre di iniziare la procedura di composizione contemplata dal presente articolo;
 - b) ciascuna *Parte* nomina un proprio rappresentante, in possesso di idonei poteri di decisione, scelto tra persone che non siano direttamente coinvolte nell'esecuzione o gestione della Convenzione;
 - c) i rappresentanti si riuniscono e discutono lealmente con l'obiettivo di raggiungere la composizione amichevole della controversia in tempo breve.
2. Qualora i rappresentanti, dopo aver esperito ogni ragionevole tentativo di composizione, non riescano a risolvere la controversia entro 20 (venti) giorni dalla richiesta di inizio della procedura di composizione, la *Parte* che ne abbia interesse può rimettere la controversia esclusivamente al Foro di Roma.

Articolo 22 – Comunicazioni

1. Qualsiasi comunicazione tra le *Parti* deve intervenire in forma scritta e va fatta pervenire agli indirizzi in epigrafe o a quelli, diversi, che le *Parti* tempestivamente provvedano a notificarsi.
2. Eventuali comunicazioni a mezzo e-mail sono considerate acquisite al momento del ricevimento, da parte del mittente, di messaggio di conferma inviatogli dal destinatario.

Articolo 23 – Consulenze, subappalto e cessione della Convenzione

1. Per lo svolgimento delle attività previste nella presente Convenzione, SISPI può avvalersi, oltre che di personale proprio, anche di società o professionisti esterni. SISPI rimarrà direttamente responsabile nei confronti delle altre *Parti* anche per le attività svolte dai soggetti di cui si avvale per lo svolgimento dei servizi.
2. Nessuna delle *Parti* ha il diritto di cedere o comunque di trasferire la Convenzione senza la preventiva autorizzazione scritta delle altre *Parti*.

Articolo 24 – Invalidità di clausole

1. L'invalidità di una o più clausole contenute nella Convenzione non ha effetto sulle restanti previsioni della Convenzione stessa, né su qualsiasi parte di essa. Nell'eventualità in cui una o più di tali clausole sia dichiarata invalida

da una definitiva determinazione dell'Autorità Giudiziaria, la Convenzione va interpretata come se la clausola invalida non sia stata inserita dalle *Parti*.

Articolo 25 – Computo dei termini

1. Tutti i termini previsti nella Convenzione si computano con l'osservanza del calendario comune. Dal computo dei termini si esclude il giorno o l'ora iniziale. I giorni festivi si computano nel termine. Se il giorno di scadenza è festivo, la scadenza è prorogata al primo successivo giorno lavorativo.

Articolo 26– Tolleranza

1. L'eventuale tolleranza di una *Parte* di comportamenti dell'altra posti in essere in violazione delle disposizioni contenute nella Convenzione, non costituisce rinuncia a qualsivoglia diritto derivante dalle disposizioni violate, né al diritto di esigere l'esatto adempimento di tutti i termini e condizioni previsti nella Convenzione stessa.

Articolo 27– Definizione debito pregresso

1. Il debito pregresso è regolato come descritto nei punti 6 e 7 dell'allegato B alla presente Convenzione.
2. Le condizioni di cui al punto 7 dell'allegato B alla presente Convenzione valgono esclusivamente per FONDINPS. Pertanto, qualora intervengano disposizioni legislative ovvero iniziative che modifichino l'attuale configurazione giuridica di FONDINPS, venendo meno le condizioni che costituivano il presupposto della Procedura di risoluzione amichevole di cui al comma precedente, al soggetto subentrante non potrà essere applicato quanto previsto dal sopracitato punto 7 in relazione al piano di rientro. Conseguentemente SISPI potrà procedere al recupero del credito secondo le ordinarie disposizioni normative vigenti in materia.

Articolo 28 – Norma finale

1. Nessuna modifica od integrazione alla Convenzione è efficace se non precedentemente approvata per iscritto dal FONDO, da INPS e da SISPI.
2. Non sono in alcun caso vincolanti accordi verbali comunque non conformi alla Convenzione.

Roma, _____

FONDINPS
Alessandra Carleo

INPS
Tito Michele Boeri

SISPI

Atto di Nomina quale Responsabile esterno del Trattamento dei dati personali

L'ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, con sede in Roma, Via Ciro il Grande 21 (codice fiscale 80078750587) rappresentato dal Presidente, Prof. Tito Boeri nato a Milano il 3 agosto 1958 (di seguito, per brevità, INPS)

PREMESSO

- che l'INPS (di seguito, il "Titolare") ai sensi dell'art. 28 del D. Lgs. 196/03, Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito "Codice"), è Titolare del trattamento dei dati personali di cui all'oggetto della Convenzione tra l'INPS, FONDO COMPLEMENTARE INPS, e ITALIA PREVIDENZA S.I.S.P.I. S.p.A. stipulata in data.....;
- che per l'espletamento dei servizi oggetto della Convenzione, il Titolare intende nominare ITALIA PREVIDENZA S.I.S.P.I. S.p.A., Responsabile esterno per il trattamento dei dati personali;
- che ITALIA PREVIDENZA S.I.S.P.I. S.p.A., rientra tra i soggetti che per esperienza, capacità ed affidabilità forniscono idonea garanzia del pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento dei dati personali, ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza;
- che ITALIA PREVIDENZA S.I.S.P.I. S.p.A., in qualità di Responsabile esterno, tratterà i dati personali, anche sensibili, oggetto della Convenzione attenendosi ai compiti e alle istruzioni impartite dal Titolare;

tutto ciò premesso, l'INPS, in qualità di Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla Convenzione,

DESIGNA

ai sensi e per gli effetti dell'art. 29 del Codice, ITALIA PREVIDENZA S.I.S.P.I. S.p.A., con sede legale in Roma, Via Carlo Spinola n. 11, C.A.P. 00154, C.F./P.IVA n. 06553251007, quale "Responsabile esterno del trattamento dei dati personali" (di seguito, anche il "Responsabile") per l'espletamento dei servizi previsti dalla Convenzione.

ITALIA PREVIDENZA S.I.S.P.I. S.p.A. (d'ora in avanti S.I.S.P.I.) in persona del dott., nella sua qualità di, con la sottoscrizione del presente atto dichiara espressamente di accettare la designazione e dichiara di conoscere gli obblighi che, per effetto di tale accettazione, assume in relazione a quanto prescritto dal Codice, dalla Convenzione ed eventuali modificazioni e dalle prescrizioni del Garante per la protezione dei dati personali (di seguito "Garante").

Compiti e istruzioni per il Responsabile esterno del trattamento dei dati personali

ART. 1

Compiti del Responsabile del trattamento

- 1.1. Il Titolare affida al Responsabile le operazioni di trattamento dei dati personali, anche sensibili, di cui alla Convenzione citata in premessa esclusivamente per le finalità indicate nella stessa.
- 1.2. Il Titolare comunicherà al Responsabile qualsiasi variazione si dovesse rendere necessaria nelle operazioni di trattamento dei dati. Il Responsabile e i suoi incaricati non potranno effettuare nessuna operazione di trattamento dei dati, anche sensibili, al di fuori di quelle espressamente previste in Convenzione nel rispetto dei principi di necessità, pertinenza e non eccedenza sanciti dal Codice.

ART. 2.

Modalità di espletamento dei compiti

- 2.1 Il Responsabile del trattamento si impegna a trattare i dati personali, anche sensibili, solo per le finalità e i tempi strettamente necessari all'erogazione dei servizi forniti per conto del Titolare, come previsti nella Convenzione, nel pieno rispetto sia della normativa vigente - con particolare riguardo alle norme del Codice - sia delle istruzioni fornite dal Titolare, a cominciare da quelle contenute nel presente Atto, nonché dei provvedimenti del Garante.
- 2.2 Oltre a quanto previsto nel presente atto si rinvia alle modalità di trattamento e misure di sicurezza previste nella Convenzione e a eventuali successive integrazioni.
- 2.3 Il Responsabile assicura che la propria struttura organizzativa è idonea ad effettuare il trattamento dei dati di cui alla Convenzione nel pieno rispetto delle prescrizioni legislative, ivi compreso il profilo della sicurezza e si impegna a realizzare, ove mancante, tutto quanto ritenuto utile e necessario per il rispetto e l'adempimento di tutti gli obblighi previsti dal Codice, nei limiti dei compiti affidati.
- 2.4 Il Responsabile si impegna ad adottare le misure di sicurezza per la protezione dei dati, sia quelle idonee e preventive di cui all'art. 31 sia quelle minime di cui agli artt. da 33 a 35 del Codice, nei modi indicati dal Codice e secondo le eventuali modificazioni o integrazioni che dovessero intervenire ai sensi dell'art. 36, nonché verificare la costante adeguatezza delle misure in essere, così da ridurre al minimo i rischi di perdita e distruzione, anche accidentale, dei dati stessi, di accesso non autorizzato, di trattamento non consentito o non conforme alle finalità dei servizi oggetto della Convenzione.
- 2.5 Il Responsabile provvede a fornire, su richiesta del Titolare, l'aggiornamento periodico dell'adeguatezza delle misure di sicurezza adottate in conformità agli obblighi di legge relativamente ai trattamenti di dati personali connessi all'esecuzione di quanto previsto con la Convenzione.

ART. 3
Ulteriori disposizioni

- 3.1 Il Responsabile si impegna ad individuare e nominare gli “Incaricati” del trattamento ai sensi dell’art. 30 del Codice, scegliendo tra i propri dipendenti e collaboratori che operano sotto la diretta autorità del Responsabile quelli reputati idonei ad eseguire le operazioni di trattamento nel pieno rispetto delle prescrizioni legislative, impartendo loro, per iscritto, le idonee istruzioni per lo svolgimento delle relative mansioni, con l’assegnazione di apposite credenziali e la definizione di regole e modelli di comportamento.
- 3.2 Nelle ipotesi in cui il S.I.S.P.I. si avvalga di altri soggetti, oltreché di personale dipendente, come previsto dagli art. 3.2 e 21.1 della Convenzione, l’attività di tali soggetti sarà considerata a tutti gli effetti attività del S.I.S.P.I., sia sotto il profilo delle responsabilità sia anche ai fini dell’espletamento, da parte dell’INPS, delle attività di controllo. In tali casi di avvalimento l’INPS intratterrà rapporti unicamente con S.I.S.P.I.
- 3.3 Il Responsabile assicura che i dati personali siano utilizzati dagli Incaricati esclusivamente per lo svolgimento delle attività previste dalla Convenzione. Assicura altresì che i dati medesimi non siano trasmessi, diffusi o comunicati a soggetti terzi.
- 3.4 Il Titolare del trattamento eseguirà controlli anche a campione finalizzati ad una verifica della puntuale applicazione delle istruzioni impartite al Responsabile, nonché della conformità alla legge delle operazioni di trattamento. Qualora tali controlli implicino l’accesso ai locali del S.I.S.P.I., il Responsabile si impegna a consentire l’accesso a rappresentanti del Titolare salvo preavviso di almeno cinque giorni lavorativi. Detti controlli si svolgeranno con modalità tali da non interferire con la regolare attività del Responsabile.
- 3.5 Il Responsabile si impegna a comunicare tempestivamente al Titolare qualsiasi richiesta ricevuta ai sensi dell’art. 7 del Codice, per consentirne l’evacuazione nei termini previsti dalla legge, e ad avvisarlo immediatamente in caso di ispezioni, di richiesta di informazioni e di documentazione da parte del Garante, fornendo, per quanto di competenza, il supporto eventualmente richiesto.
- 3.6 Il Responsabile si impegna a fornire all’INPS ogni informazione utile in ordine a qualsiasi violazione dei dati o incidenti informatici, eventualmente occorsi nell’ambito dei trattamenti effettuati per conto dell’Istituto, che possano avere un impatto significativo sui dati personali, in modo che l’Istituto medesimo adempia, nei termini prescritti, alla dovuta segnalazione di c.d. “data breach” al Garante per la protezione dei dati personali in osservanza di quanto disposto nel Provvedimento n. 393 del 2 luglio 2015.

ART. 4
Disposizioni finali

- 4.1. Con la sottoscrizione del presente Atto, il Responsabile accetta la nomina attenendosi alle istruzioni ivi indicate e alle disposizioni di legge ed eventuali successive modifiche ed integrazioni e ad ogni altra normativa vigente in

materia di protezione di dati personali.

- 4.2. Fatta eccezione per quanto diversamente previsto, il presente Atto di Nomina cesserà, comunque, di produrre i suoi effetti al termine della prestazione del servizio oggetto della Convenzione.
- 4.3. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente atto e nella Convenzione, si rinvia alle disposizioni generali vigenti in materia di protezione dei dati personali.

Roma,

Il Titolare

Il Responsabile Esterno
per accettazione dell'incarico

ALLEGATO B

PROCEDURA DI RISOLUZIONE AMICHEVOLE AI SENSI DELL'ART. 21 DELLA CONVENZIONE DI SERVIZI TRA FONDINPS (FONDO COMPLEMENTARE INPS), S.I.S.P.I. (ITALIA PREVIDENZA S.I.S.P.I. S.p.a.) E I.N.P.S.

I sottoscritti rappresentanti di FONDINPS, SISPI e INPS, rispettivamente Avv. Prof. Albina Candian, Avv. Dario Buzzelli e Avv. Maria Assumma, dopo approfondito esame delle questioni oggetto di controversia, ritengono, nell'assolvimento del loro compito, di proporre alle Parti la seguente soluzione conciliativa:

1. FONDINPS e SISPI richiederanno all'INPS lo spostamento della sede operativa di FONDINPS presso l'indirizzo di SISPI. La sede legale di FONDINPS rimarrà in via Ciro il Grande, 21.
2. INPS si impegna ad acconsentire allo spostamento della sede operativa di FONDINPS presso l'indirizzo di SISPI sito in Roma, Via Carlo Spinola n.11.
3. SISPI metterà a disposizione di FONDINPS, presso la propria sede, un locale idoneo per l'archiviazione della documentazione e a concedere l'uso di una sala riunioni per ogni eventuale necessità.
4. L'assistenza di segreteria comporterà una presenza per 2 giorni settimanali su 5, ferma restando la garanzia della massima tempestività ed efficienza nell'espletamento delle funzioni di segreteria anche negli altri giorni lavorativi, compresa la fornitura del supporto telefonico da assicurare all'utenza, come da indicazioni presenti anche sul sito internet del Fondo. Tale riduzione della presenza sarà resa possibile dallo spostamento della sede operativa presso la stessa SISPI. Per l'assistenza di segreteria, FONDINPS riconoscerà a SISPI un corrispettivo annuo pari a euro 10.200,00 (IVA compresa), ridotto rispetto al costo annuo di una unità di personale a tempo pieno.
5. La nuova Convenzione, che decorrerà dal 1° gennaio 2017, prevedrà un compenso capitaro per i servizi amministrativi pari a € 5,00 (IVA compresa) per ogni iscritto con versamenti superiori ai 4 mesi e di € 1,60 (IVA compresa) per ogni iscritto che non effettui versamenti nell'anno o abbia versamenti inferiori ai 4 mesi. Tali tariffe saranno sottoposte a revisione annualmente a decorrere dall'anno 2018, in relazione alle entrate effettive di FONDINPS a titolo di quota associativa.
6. Sulla somma fatturata da SISPI a FONDINPS ammontante ad euro 498.582,00 per le attività svolte sino al 31.12.2016 si applicherà una riduzione del 30%. Il debito residuo, applicata la riduzione, è pertanto riconosciuto da tutte le parti nella somma di euro 349.000,00.

7. SISPI concede a FONDINPS un piano di rientro del debito di cui al precedente punto con le seguenti modalità:
- € 50.000,00 verranno corrisposte *una tantum* contestualmente alla sottoscrizione dell'accordo;
 - la residua somma sarà versata a mezzo di rate annuali scadenti il 31/12 di ogni anno, a decorrere dall'anno 2017, dell'importo minimo di € 10.000,00 fino ad un massimo di € 20.000,00, avuto riguardo alle disponibilità di cassa di FONDINPS al 31 dicembre di ogni anno. In nessun caso la rata che dovrà essere versata potrà essere inferiore ad € 10.000,00. Dette rate dovranno essere maggiorate degli interessi legali sulla sorte capitale. Il mancato o incompleto pagamento di una sola delle rate comporterà, salva una tolleranza di 45 giorni, la decadenza dal beneficio del termine e, quindi, SISPI avrà diritto di pretendere immediatamente l'intero pagamento della sorte capitale, oltre interessi.
8. Nelle more della stesura della nuova convenzione, i cui contenuti recepiranno quelli del presente accordo transattivo, SISPI assicurerà la continuità nell'erogazione dei servizi a FONDINPS.

Roma, 20 dicembre 2016

Avv. Prof. Albina Candian

Avv. Dario Buzzelli

Avv. Maria Assumma